

AVV. ANGELO SAGLIMBENE

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

VIA BELGIO n. 33 90146 - PALERMO
CORSO VITTORIO EMANUELE n. 192 - 90036 MISILMERI
Tel. - fax. 091/8734095 - Cell 347/1185390
E.mail: avvocato.saglimbene@libero.it

COMUNE DI MISILMERI	
★	16 MAR. 2017 ★
PROT. N. 8810	CAT.....
FASC.....	RISP.....

ILL.MO SIG. SINDACO

COMUNE DI MISILMERI

PIAZZA COMITATO 1860 n. 26

90036 MISILMERI

Oggetto: preventivo spesa per costituzione in giudizio procedimento promosso da Guercio Giuseppe.

Il sottoscritto **Avvocato SAGLIMBENE Angelo**, nato il 27.03.70 a Palermo e residente in Misilmeri (PA), C.A.P. 90036, viale Europa n. 520, tel./fax 091/8734095, cell. 347/1185390, c.f. SGL NGL 70C27 G273X, con studio professionale in Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele n. 192, pec.: angelo.saglimbene@cert.avvocatitermini.it


con la presente

in riscontro alla Vostra richiesta di preventivo relativo alla pratica di costituzione nel giudizio civile promosso da Guercio Giuseppe, comunica di offrire, per la esecuzione delle attività necessarie per la su detta costituzione di parte nel giudizio civile:

- Compenso Tabellare € 2.750,00, oltre spese generali (10% sul compenso), oneri di legge e spese vive documentate

Misilmeri 16 marzo '17

Avv. Angelo Saglimbene



Per i nostri servizi utilizziamo cookie anche di terze parti. Continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. [Ulteriori Informazioni](#) **OK**

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014


Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Da € 5.201 a € 26.000**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 2.750,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5	€ 2.750,00
Spese generali (10% sul compenso totale)	€ 275,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 121,00
<i>Totale Imponibile</i>	€ 3.146,00
IVA 22% su Imponibile	€ 692,12
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 3.838,12
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili)	€ 605,00
Totale documento	€ 3.233,12



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

AREA I "Affari Generali e Istituzionali"

Prot. n. 34291

il 24 NOV. 2015

Spett. Le Counseling Broker S.r.l.

Viale Emilia, 47

90144 PALERMO

Pec: amministrazione@pec.counselingbroker.it

Al Responsabile dell'Area 5

Geom. Rosolino Raffa

Al responsabile dell'Area 7

Dott. Giuseppe La Barbera

SEDE

E, p.c. All'Avv. Mauro Miceli Sopo

Via della Libertà 56, 42

90143 - PALERMO

Pec: mauromicelisopo@pec.it

Oggetto: Guercio Giuseppe. Sinistro occorso in data 25.10.2015.

In allegato alla presente si trasmette, da valere a tutti gli effetti quale denuncia di sinistro, la nota del 20.11.2015, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 23.11.2015 al n. 34067, a firma dell'avv. Mauro Miceli Sopo, a seguito del sinistro occorso in data 25.10.2015 al suo assistito, sig. Giuseppe Guercio.

Per quanto sopra cennato, si richiama, ob relationem, il contenuto della prefata nota.

I Responsabili delle Aree 5 e 7, qualora in possesso di utili notizie sull'accaduto, sono invitati a fornirle, direttamente, con la massima cortese sollecitudine, alla Counseling Broker in indirizzo, infomandone contestualmente l'Ufficio scrivente.

Sicuri di un sollecito e urgente riscontro della presente, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)

- A 1

Marcello Madonia & Gabriele Marretta
Avvocati
Società tra Professionisti
Via della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO

Tel. (091) - 302482 - 308065 (Fax)

AVVOCATO MAURO MICELI SOPO

Spett.le
COMUNE DI MISILMERI
Piazza Comitato 1860 n.26
90036 - Misilmeri (PA) -
Tel. 0918711300 - Fax 0918733384
email: comune@comune.misilmeri.pa.it
PEC: comune@pec.comune.misilmeri.pa.it
PEC : affarilegallimisilmeri@pec.it

COMUNE DI MISILMERI		
★	23 NOV. 2015	★
PROT. N. <u>31067</u>	CAT.	
FASC.	HISP.	

Spett.le
POLIZIA MUNICIPALE DI MISILMERI
Corso Vittorio Emanuele n. 398
viale Europa s.n.c.
90036-Misilmeri (PA) -
Tel. 091 8712224--- 0918711365--0918732224
PEC : poliziatocale@pec.comune.misilmeri.pa.it
Palermo, 20.11.2015



RACCOMANDATA A.R. (ANTICIPATA VIA PEC E VIA FAX)

Oggetto: Sinistro del 25.10.2015, alle ore 14,00 circa, avvenuto a Misilmeri, in Via L. 20 N. 32/ incrocio Via L. 28, GUERCIO GIUSEPPE-- COMUNE DI MISILMERI.

Mio assistito:
Sig. Guercio Giuseppe, nato a Palermo il 30.12.1957, C.F. GRCGPP57T30G273U, disoccupato, il quale ai sensi dell'art. 142 comma 2, D. Lgs 7/9/2005 n. 209 NON ha diritto a prestazione da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, proprietario e conducente del ciclomotore 50, Telaio n. SIMT*120724*, sprovvisto di copertura assicurativa;
CP:
COMUNE DI MISILMERI;

Nell'interesse e per conto del Sig. Guercio Giuseppe, formulo la presente per comunicarVi quanto segue: Il giorno 25.10.2015, alle ore 14,00 circa, il Sig. Guercio Giuseppe, alla guida del proprio ciclomotore 50, Telaio n. SIMT*120724*, percorreva la Via L. 20, allorché quando giunto all'altezza dell'intersezione con la Via L. 28, a causa di una buca presente sul manto stradale, perdeva il controllo del proprio veicolo, rovinando a terra per alcuni metri. Va osservato che la responsabilità del sinistro è da addebitare esclusivamente al manto stradale dissestato, alla presenza sull'asfalto di buche, terriccio, pietre, foglie ed altre anomalie nonché al cattivo stato di pulizia della strada. Infatti il Sig. Guercio Giuseppe non poteva in alcun modo evitare il sinistro de quo, posto che tali anomalie presenti sul manto stradale non erano ben visibili, poiché situate in prossimità di una curva, né tantomeno erano segnalate in alcun modo, circostanze queste avvenute alla presenza di testimoni. Peraltro sul posto è intervenuta una pattuglia dei VV.UU. di Palermo nonché una ambulanza del 118. Tanto premesso, con la presente inoltrò formale richiesta di risarcimento dei danni materiali subiti dal ciclomotore 50, Telaio n. SIMT*120724*, di proprietà del Sig. Guercio Giuseppe, nonché dei danni fisici subiti dallo stesso Sig. Guercio Giuseppe, il quale nel sinistro in oggetto ha riportato lesioni personali, che quantificherò appena possibile a guarigione avvenuta e per le quali si chiede sin da ora visita medico-legale. Vi comunico altresì che il ciclomotore 50, Telaio n. SIMT*120724*, resterà per 7 gg. a Vs. disposizione per essere periziato da un Vs. tecnico di fiducia tramite appuntamento da concordare con codesto studio legale. La presente vale come messa in mora a tutti gli effetti di legge.

Con i miei migliori saluti.

Guercio Giuseppe

Avv. Mauro Miceli Sopo

Sopo

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: mauromicelisopo@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: comune@pec.comune.misilmeri.pa.it, poliziale@pec.comune.misilmeri.pa.it
CC: affarilegalimisilmeri@pec.it
Ricevuto il: 20/11/2015 06:16 PM
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Sinistro del 25.10.2015, alle ore 14,00 circa, avvenuto a Misilmeri, GUERCIO GIUSEPPE
Priorità: normale
[GUERCIO GIUSEPPE--COMUNE MISILMERI.pdf\(63247\)](#)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
[CancellaSegna come:Da leggereSposta in:DELETED ITEMSDRAFTSRECEIPTSENT ITEMS](#)

Marcello Madonia & Gabriele Marretta Avvocati Società tra Professionisti Via della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO Tel. (091) - 302482 - 308065 (Fax) AVVOCATO MAURO MICELI SOPO Spett.le COMUNE DI MISILMERI Piazza Comitato 1860 n.26 90036 -Misilmeri (PA)- Tel. 0918711300 - Fax 0918733384 email: comune@comune.misilmeri.pa.it PEC: comune@pec.comune.misilmeri.pa.it PEC : affarilegalimisilmeri@pec.it Spett.le POLIZIA MUNICIPALE DI MISILMERI Corso Vittorio Emanuele n. 398 viale Europa s.n.c. 90036- Misilmeri (PA)- Tel. 091 8712224--- 0918711365--0918732224 PEC : poliziale@pec.comune.misilmeri.pa.it RACCOMANDATA A.R. (ANTICIPATA VIA PEC E VIA FAX) Palermo, 20.11.2015 Oggetto: Sinistro del 25.10.2015, alle ore 14,00 circa, avvenuto a Misilmeri, in Via L 20 N. 32/ incrocio Via L 28 , GUERCIO GIUSEPPE-- COMUNE DI MISILMERI. Mio assistito: Sig. Guercio Giuseppe, nato a Palermo il 30.12.1957, C.F. GRCGPP57T30G273U, disoccupato, il quale ai sensi dell'art. 142 comma 2, D. Lgs 7/9/2005 n. 209 NON ha diritto a prestazione da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, proprietario e conducente del ciclomotore 50, Telaio n. SIMT*120724*, sprovvisto di copertura assicurativa; CP: COMUNE DI MISILMERI; Nell'interesse e per conto del Sig. Guercio Giuseppe, formulo la presente per comunicarVi quanto segue: Il giorno 25.10.2015, alle ore 14,00 circa, il Sig. Guercio Giuseppe, alla guida del proprio ciclomotore 50, Telaio n. SIMT*120724*, percorreva la Via L 20, allorquando quando giunto all'altezza dell'intersezione con la Via L. 28, a causa di una buca presente sul manto stradale, perdeva il controllo del proprio veicolo, rovinando a terra per alcuni metri. Va osservato che la responsabilità del sinistro è da addebitare esclusivamente al manto stradale dissestato, alla presenza sull'asfalto di buche, terriccio, pietre, foglie ed altre anomalie nonché al cattivo stato di pulizia della strada. Infatti il Sig. Guercio Giuseppe non poteva in alcun modo evitare il sinistro de quo, posto che tali anomalie presenti sul manto stradale non erano ben visibili, poiché situate in prossimità di una curva, né tantomeno erano segnalate in alcun modo, circostanze queste avvenute alla presenza di testimoni. Peraltro sul posto è intervenuta una pattuglia dei VV.UU. di Palermo nonché una ambulanza del 118. Tanto premesso, con la presente inoltro formale richiesta di risarcimento dei danni materiali subiti dal ciclomotore 50, Telaio n. SIMT*120724*, di proprietà del Sig. Guercio Giuseppe, nonché dei danni fisici subiti dallo stesso Sig. Guercio Giuseppe, il quale nel sinistro in oggetto ha riportato lesioni personali, che quantificherò appena possibile a guarigione avvenuta e per le quali si chiede sin da ora visita medico-legale. Vi comunico altresì che il ciclomotore 50, Telaio n. SIMT*120724*, resterà per 7 gg. a Vs. disposizione per essere periziato da un Vs. tecnico di

fiducia tramite appuntamento da concordare con codesto studio legale. La presente vale come messa in mora a tutti gli effetti di legge. Con i miei migliori saluti. Guercio Giuseppe Avv. Mauro Miceli Sopo

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it

CC:

Ricevuto il: 24/11/2015 11:27 AM

Oggetto: CONSEGNA: Sinistro Guercio Giuseppe occorso ind ata 25.10.2015.

Priorità: normale

[dati-cert.xml\(871\)](#)

[postacert.eml\(133428\)](#)

[smime.p7s\(2217\)](#)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
 - [Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a amministrazione@pec.counselingbroker.it "posta certificata" -- Il giorno 24/11/2015 alle ore 11:25:47 (+0100) il messaggio con Oggetto "Sinistro Guercio Giuseppe occorso ind ata 25.10.2015." inviato da "affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it" ed indirizzato a "amministrazione@pec.counselingbroker.it" è stato correttamente consegnato al destinatario. Identificativo del messaggio: 5097FDCA-B845-EDCB-08BC-7F76D3C7CB21@telecompost.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato dati-cert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione NOTA La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica: - Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna. - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash. - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna. Per maggiori dettagli consultare: <http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it

CC:

Ricevuto il: 24/11/2015 11:29 AM

Oggetto: CONSEGNA: Sinistro Guercio Giuseppe occorso in data 25.10.2015.

Priorità: normale

[dati-cert.xml\(841\)](#)

[postacert.eml\(24531\)](#)

[smime.p7s\(2217\)](#)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
 - [Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a mauromicelisopo@pec.it "posta certificata" -- Il giorno 24/11/2015 alle ore 11:27:30 (+0100) il messaggio con Oggetto "Sinistro Guercio Giuseppe occorso in data 25.10.2015." inviato da "affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it" ed indirizzato a "mauromicelisopo@pec.it" è stato correttamente consegnato al destinatario. Identificativo del messaggio: 7E5C925C-87EA-4349-B931-926C83C16590@telecompost.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato dati-cert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione. **NOTA** La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica: - Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna. - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash. - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna. Per maggiori dettagli consultare: <http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>



COMUNE DI MISILMERI

AREA 5: LL.PP. E MANUTENZIONE

☎ 091/8711300 (PBN) Telefax 091/8711329

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. 36743 del 14-12-15

Spett.le Counseling Broker S.r.l.
PEC: amministrazione@pec.counselingbroker.it

→ e p. c. all' Area I "Affari Generali e Istituzionali"
SEDE

Oggetto: Sinistro del 25/10/2015, sig. Guercio Giuseppe.

In riferimento alla nota 34291 del 24/11/2015 riguardante il sinistro in oggetto, si riporta di seguito l'esito dell'accertamento d'Ufficio.

La strada L20 ricade nel territorio del Comune di Misilmeri e precisamente nella frazione di Portella di Mare.


Dalla comparazione delle cartografie in possesso di questo Ufficio con le cartografie google allegate, emerge che il punto del sinistro trovasi molto oltre la perimetrazione urbana (Det. n. 637 del 22/11/1993).

Attualmente il manto stradale risulta in diverse parti dissestato e non ripristinato a regola d'arte a seguito di attraversamenti stradali per allacciamenti a pubbliche forniture ed all'azione erosiva del deflusso delle acque meteo non regimentate. Mancano l'illuminazione pubblica, i marciapiedi e quanto altro e pertanto la circolazione, specie con ciclomotori, necessita l'adozione particolarmente prudente della condotta di guida da parte degli utenti della strada.

Il Tecnico Istruttore
Geom. Paolo ~~Francesco~~ Lo Dico

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

fig. re
Parone



- A1

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: amministrazione@pec.counselingbroker.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it

CC:

Ricevuto il: 19/01/2016 05:53 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PRESA IN CARICO SINISTRI

Priorità: normale

Untitled_20160118_093714.pdf(1036773)


- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPT SENT ITEMS

Buongiorno dott. Cutrona, trasmettiamo in allegato le nostre comunicazioni di presa in carico dei sinistri da Voi trasmessi. Cordialmente, G. Passannanti
 Counseling Broker S.r.l. Sede Unica Viale Emilia, 47 90144 Palermo - IT Tel. +39 091 326 818
 Fax. +39 091 772 2722

Questo messaggio ed i files ad esso allegati possono essere utilizzati esclusivamente dal/dai destinatario specificato. Chiunque riceva questo messaggio erroneamente, è pregato di segnalarcelo immediatamente ed eliminarlo. Ogni altro uso è severamente vietato. This message and the relatives attachments are for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email by you is prohibited.

*Sup. Passannanti
 - copie e risposte
 nei materiali*

COUNSELING



Spettabile
Comune di Misilmeri
Piazza Comitato 1860 n° 26
90036 Misilmeri (PA)

alla C.A. **Responsabile Area 1 - AA.GG. ed Istituzionali**
Dott. A. Cutrona

Palermo, 18 gennaio 2016

Oggetto: **Presa in carico del sinistro di Responsabilità Civile Terzi**
Data evento: 25/10/2015
Controparte: GUERCIO GIUSEPPE
Luogo del sinistro: Via L20 n°32 / Via L28
N. di riferimento: 15-059

Vi confermiamo, con la presente comunicazione, di aver ricevuto il sinistro da Voi denunciatici e di averne preso in carico la gestione.

Sarà nostra cura prendere contatti con la controparte per addivenire ad una quanto più celere e adeguata risoluzione della controversia.

Qualora aveste ulteriori osservazioni in merito, Vi preghiamo di darcene comunicazione quanto prima, citando sempre il N. di riferimento indicato in oggetto.

Cordiali saluti.


Counseling Broker S.r.l.
Divisione Sinistri

COMUNE DI MISILMERI	
★	05 APR. 2016
PROT. N. <u>10502</u>	CAT.
FASC.	RISP.

Mauro Miceli Sopo & Gabriele Marretta
Avvocati

Via della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO
Tel. (091) - 302482 - 308065 (Fax)
e-mail: mauromiso@hotmail.com
pec: mauromicelisopo@pec.it

AVVOCATO MAURO MICELI SOPO

PROT. 34067

PROT. 34291

39
A1

Spett.le
COMUNE DI MISILMERI
Piazza Comitato 1860 n.26
90036 - **Misilmeri (PA)**
Tel. 0918711300 - Fax 0918733384
email: comune@comune.misilmeri.pa.it
PEC: comune@pec.comune.misilmeri.pa.it
PEC : affarilegalimisilmeri@pec.it
AREA 1 Affari istituzionali
AREA 5 Geom Raffa Rosolino
AREA 7 Dott. Giuseppe La Barbera

Spett.le
POLIZIA MUNICIPALE DI MISILMERI
Corso Vittoria Emanuele n. 398
viale Europa s.n.c.
90036 - **Misilmeri (PA)**
Tel. 091 8712224 --- 0918711365 --- 0918732224
PEC : polizialocale@pec.comune.misilmeri.pa.it

Spett.le
Counseling Broker s.r.l.
Viale Emilia n. 47
90144 - **PALERMO**
PEC : amministrazione@pec.counselingbroker.it
Fax. 091.7722722

TRASMISSIONE PEC DI PAGINE4 (QUATTRO)
ANTICIPATA VIA FAX

Oggetto: RICHIESTA VISITA MEDICO LEGALE

**Sinistro del 25.10.2015, alle ore 14.00 circa, avvenuto a Misilmeri, in Via L. 20 N. 32/ Incrocio Via L. 28, GUERCIO GIUSEPPE--
COMUNE DI MISILMERI.**

Mio assistito:

Sig. Guercio Giuseppe, nato a Palermo il 30.12.1957, C.F. GRCGPP57130G273U, disoccupato, il quale ai sensi dell'art. 142 comma 2, D. Lgs 7/9/2005 n. 209 NON ha diritto a prestazione da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, proprietario e conducente del ciclomotore 50, Telaio n. SIMT*120724*, sprovvisto di copertura assicurativa;

CP:

COMUNE DI MISILMERI;

In relazione al sinistro in oggetto, posto che il mio assistito Sig. Guercio Giuseppe, ha riportato lesioni personali guarite con postumi invalidanti, si **RICHIESTE DI FISSARE DATA, ORA E LUOGO** in cui sottoporre lo stesso a **visita medico legale** da parte di un Vs. medico fiduciario. All'uopo si allega Relazione medico legale redatta dal dr. Fabrizio Annoscato, attestante la guarigione del Sig. Guercio Giuseppe, con postumi invalidanti, pari al 10%, oltre una ITA pari a gg. 30, una ITP al 75% pari a gg. 10; una ITP al 50% pari a gg. 20; ed una ITP al 25% pari a gg. 30; Oltre danno Morale, oltre spese mediche, oltre ancora Onorari e Spese Legali.

In attesa di Vostro riscontro si porgono Cordiali saluti.

Palermo, Li 04.04.2016

Avv. Mauro Miceli Sopo


Dr. Fabrizio Ammoscato
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina - Legale
Studio: Alcamo - Via Dante n. 74
Tel. 347 - 3183534 / Telefax 0924-26154

PARERE MEDICO-LEGALE
RELATIVO ALLE LESIONI PATITE
DA
GUERCIO GIUSEPPE

C.T.P.: Dr. Fabrizio Ammoscato, medico-legale

Dietro richiesta e nell'interesse del signor Guercio Giuseppe, ho preso in visione la documentazione sanitaria fornitami e sottoposto il suddetto ad esame clinico-anamnestico al fine di accertare la durata dell'inabilità temporanea assoluta e parziale e l'entità dei postumi residuati a seguito del sinistro occorsogli in data 25 ottobre 2015.

CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI

Dalla disamina della documentazione sanitaria e dalle risultanze dell'attuale accertamento clinico-anamnestico si evince che il signor Guercio Giuseppe, a seguito del sinistro stradale del 25.10.15 (alla guida di ciclomotore perdeva il controllo del mezzo a causa di una buca presente sul manto stradale finendo al suolo), riportava un valido politrauma contusivo per il quale, poco dopo, veniva trasportato con ambulanza del 118 presso il pronto soccorso ospedale Buccheri La Ferla di Palermo e sottoposto ai primi accertamenti clinico-strumentali con riscontro di trauma cranico commotivo, trauma facciale con ferita lacero contusa regione frontale e cuoio capelluto, frattura della parete laterale ed anteriore del mascellare, dell'osso zigomatico temporale e frontale e frattura del corpo della scapola destra e trauma contusivo ginocchio destro con limitazione funzionale. Veniva, quindi, sottoposto a consulenza ortopedica nel corso della quale veniva immobilizzato con braccio al collo da sostituirsi con tutore di spalla per trenta giorni ed a consulenza di chirurgia maxillo-facciale presso ospedale Civico di Palermo. Dopo circa un mese, al controllo ortopedico ambulatoriale del 27.11.15 presso l'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, gli veniva prescritta terapia riabilitativa per la spalla ed esame RM per il ginocchio destro. In data 18 dicembre 2015, come da prescrizione, si sottoponeva ad esame RM del ginocchio destro presso ospedale Villa Sofia di Palermo.

Allo stato attuale, nonostante il tempo trascorso dal sinistro, lamenta il persistere del dolore alla spalla e ginocchio di destra con riduzione dei movimenti ed aumento della sintomatologia sotto sforzo; riferita sensazione di fastidio e disturbi della sensibilità oltre a dolore a carico del massiccio facciale di destra e della regione fronto-temporale omolaterale, cefalea e vertigini a carattere saltuario.




All'esame obiettivo ho evidenziato la presenza di una limitazione funzionale della spalla destra di circa $\frac{1}{4}$ soprattutto dell'abduzione e retropulsione, limitazione antalgica del ginocchio destro con riferito dolore alla palpazione del comparto mediale e laterale ed alle manovre in stress varo-valgo, dolore palpatorio e digito-pressorio in sede orbito-zigomo-malare e fronto-temporale destra sede di frattura, cicatrice di cm 4, violacea, a decorso curvilineo in regione frontale destra, diverse aree discromiche al ginocchio destro, modeste oscillazioni indifferenziate in posizione di Romberg.

Per tali esiti anatomico-disfunzionali e cicatriziali, in riferimento ai barèmes di valutazione del danno biologico attualmente in uso (vedi Bargagna - Canale ultima edizione), appare equo riconoscere un Danno Biologico pari al 10% (dieci per cento).

Per quanto attiene al periodo di malattia, in relazione alla tipologia delle lesioni patite ed in accordo con quanto certificato in atti, appare equo riconoscere un periodo di ITA pari a giorni 30 (trenta), un periodo di ITP al 75% di giorni 10 (dieci), un periodo di ITP al 50% di giorni 20 (venti) ed un periodo di ITP al 25% di ulteriori giorni 30 (trenta).

Palermo, 23 marzo 2016



IV Consulente Tecnico

Sinistro del 25.10.2015, alle ore 14,00 circa, avvenuto a
Misilmeri, in Via L 20 N. 32/ incrocio Via L 28 , GUERCIO
GIUSEPPE-- COMUNE DI MISILMERI.

A1

Counseling Broker SRL <info@counselingbroker.it>

ven 08/04/2016 16.07



A:Antonino Cutrona <a.cutrona@comune.misilmeri.pa.it>; Giuseppe La Barbera <g.labarbera@comune.misilmeri.pa.it>;
Rosolino Raffa <r.raffa@comune.misilmeri.pa.it>;

Cc:Angela Pavone <a.pavone@comune.misilmeri.pa.it>;

📎 1 allegato

059-2016.04.08_Sollecito_Rich.doc_GuercioGiuseppe.pdf;

Gentilissimi,

con riferimento al sinistro in oggetto, per il quale l'avv. Miceli Sopo ha mandato PEC a tutti quanti, Vi informo che ho risposto allo stesso con la nota in allegato.

Cordialmente,
Gabriele Passannanti

--

Counseling Broker S.r.l.

N. iscr.RUI: B000335473
Sede Unica
Viale Emilia, n.47
90144 Palermo - IT
Tel +39 091 326819
Fax +39 091 326818

www.counselingbroker.it



Questo messaggio ed i files ad esso allegati possono essere utilizzati esclusivamente da chi è destinatario specificato. Qualora il ricevente di questo messaggio erroneamente è erogato di segnalare il ricevimento ed il mandato. Ogni altro uso è severamente vietato.

This message and the relative attachments are for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email by you is prohibited.

Gabriele Passannanti
archivio
pac



Spettabile Studio Legale Madonia & Marretta
avv. Mauro Miceli Sopo
Via della Libertà n° 56
90143 PALERMO
al num. di fax. 091/308065
cont. mail: mauromicelisopo@pec.it

Palermo, 08 aprile 2016

Oggetto: **Presenza in carico del sinistro di Responsabilità Civile Terzi**
Controparte: GUERCIO GIUSEPPE /C.ne di Misilmeri
Data evento: 25/10/2015
Luogo: incrocio tra Via L20 n°32 e Via L28
N. di riferimento: 15-059

Egr. avv. Miceli Sopo,

con la presente riscontriamo La Sua comunicazione di richiesta visita medico legale, invitandoLa a riscontrare la nostra precedente comunicazione del **18/01/2016** che ad oggi, risulta essere ancora inevasa.

La informiamo inoltre, che l'eventuale visita medico legale verrà eseguita solo dopo aver ricevuto la documentazione richiesta ed accertata la responsabilità in capo al Comune di Misilmeri.

Per le future comunicazioni, Le saremmo grati se potesse indicare nell'oggetto il numero di riferimento attribuito alla presente pratica e non indirizzare alcuna comunicazione agli indirizzi degli uffici comunali, che hanno dato mandato alla scrivente società proprio per non doversi occupare delle pratiche di risarcimento.

Pertanto, nell'attesa di leggerLa in merito, porgiamo cordiali saluti.

Counseling Broker S.r.l.
Divisione Sinistri

La Divisione Sinistri riceve:

- per appuntamento telefonico nei giorni di:
lunedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00
- Il ricevimento deve essere concordato telefonicamente

MAURO MICELI SOPO
& GABRIELE MARRETTA
AVVOCATI

viale della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO
tel. 091/302482 - fax. 091/308065

SOPA

MANDATO

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE (PA)

Atto di Citazione

Il Sig. **Guercio Giuseppe**, nato a Palermo il 30.12.1957, ed residente a Misilmeri (PA) Via Ficarazzelli n. 9, (Codice fiscale GRCGPP57T30G273U), rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto, dall'Avv.to Mauro Miceli Sopo del Foro di Palermo (MCLMRA67E10G273Y) - P.e.c. *mauromicelisopo@pec.it*, n. fax 091308065 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Palermo, viale della Libertà n. 56,

CITA

Il **COMUNE DI MISILMERI**, in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato per la carica in Misilmeri Piazza Comitato 1860 n. 26 (cap. 90036); a comparire davanti al Tribunale Civile di Termini Imerese (Pa), in persona del G.I. in funzione di Giudice Unico designando, alla udienza che sarà tenuta il giorno **06 Giugno 2017** ore legali, nei locali di Sue ordinarie sedute siti in Termini Imerese (Pa), Via F. Ugo Di Blasi, 1, Palazzo di Giustizia, con invito a costituirsi venti giorni prima della udienza sopra indicata, con avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termine implica le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione e comparizione nei modi e termini di legge, si procederà nella loro *declaranda* contumacia per ivi sentire accogliere le infrascritte domande per una migliore intelligenza delle quali si premette:

In fatto

An debeatur

COMUNE DI MISILMERI		
★	27 FEB. 2017	★
PROT. N.	6604	CAT.
FASC.		RISP.

1

Delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto ed in ogni suo ordine, fase, stato e grado, ivi compreso l'eventuale procedimento di impugnazione, di cautela monitoria, di esecuzione, di relative opposizioni, reclami e riassunzioni, compreso l'appello, nonché nelle procedure connesse e dipendenti, l'Avv.to **Mauro Miceli Sopo**, al quale conferisco ogni potere ed ogni più ampia facoltà di Legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare le altrui rinunzie, deferire interrogatorio formale, chiedere l'emissione di misure cautelari, promuovere procedimenti esecutivi ed atti ad essi preliminari, quale l'atto di precetto, delegare funzioni procuratorie mediante nomina di procuratori di sua libera scelta, quietanzare ed incassare somme.

Dichiaro di aver ricevuto copia dell'informativa di cui all'Art. 13 D.Lgs. 196/03 e presto il mio pieno ed incondizionato consenso al trattamento dei dati che mi riguardano, siano essi comuni, sensibili e/o giudiziari, ai fini del corretto e completo espletamento del mandato professionale conferito con la sottoscrizione della presente.

Dichiaro, altresì, di aver ricevuto, al momento del conferimento dell'incarico, dall'Avvocato estensore del presente atto, l'informativa in forma epistolare, da me controfirmata, formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 in merito alla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e disciplinato, da esperirsi in alternativa a quello in sede giudiziaria, nonché dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro di essere stato informato della possibilità di ricorrere al negoziato assistito prevista dall'art. 2 e ss. del D.L. 132/2011 convertito in L. 162/2014.

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Palermo nel Viale della Libertà n. 56.

E' autentica

Avv. Mauro Miceli Sopo

Guercio Giuseppe
Mauro Miceli Sopo

MAURO MICELI SOPO
& GABRIELE MARRETTA
AVVOCATI

viale della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO
tel. 091/302482 - fax. 091/308065

-- In data 25.10.2015, alle ore 14,00 circa, in Misilmeri (Pa), il Sig. Guercio Giuseppe, alla guida del proprio ciclomotore 50 Telaio n. SIMT*120724*, sprovvisto di copertura assicurativa, percorreva a velocità moderata la Via L 20;

-- giunto all'altezza dell'intersezione con la Via L 28, a causa di terriccio, pietre, foglie, buche ed altre anomalie presenti sul manto stradale (*Doc. da 1 a 8*), anomalie che non erano ben visibili a causa del traffico, né tantomeno segnalate in alcun modo, il Sig. Guercio Giuseppe perdeva il controllo del proprio veicolo, rovinando per terra lungo l'asfalto unitamente al mezzo dal medesimo condotto e nell'occorso pativa un trauma cranico commotivo, trauma facciale con ferita lacero contusa regione frontale e cuoio capelluto, frattura della parete laterale ed anteriore del mascellare, dell'osso zigomatico temporale e frontale, frattura del corpo della scapola destra, trauma contusivo ginocchio destro con limitazione funzionale, che gli venivano refertati presso il pronto soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo (*Doc. 9*), dove giungeva, subito dopo il sinistro, con ambulanza del 118 (*Doc. 10*);

-- Successivamente, l'odierno attore, Sig. Guercio Giuseppe, iniziava un lungo periodo di degenza sottoponendosi a diverse viste di controllo, ortopediche, TAC, ETG ed RM (*Doc. da 11 a 17*);

-- sul luogo del sinistro, inoltre, intervenivano gli Agenti della Polizia Municipale-- Nucleo Infortunistica Stradale.

Quantum debeat

Il violento urto - avvenuto esclusivamente a causa della cattiva manutenzione e

MAURO MICELI SOPO
& GABRIELE MARRETTA
AVVOCATI

viale della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO
tel. 091/302482 - fax. 091/308065

pulizia della sede stradale ed in particolare a causa delle buche, terriccio, pietre, foglie ed altre anomalie che ricoprivano buona parte della carreggiata della strada e che non potevano essere in alcun modo evitate dal Sig. Guercio Giuseppe, poiché la stesse buche, terriccio, pietre, foglie ed altre anomalie, a causa del traffico non erano ben visibile né tantomeno segnalate in alcun modo, e quindi per esclusivi fatto e colpa dell'ente proprietario delle strade del comune di Misilmeri e responsabile della manutenzione e custodia delle stesse, il quale ha violato le specifiche regole di comportamento poste dal codice della strada (*art. 14 e art. 21 d.lgs. 30-04-1992 n. 285*), ed in particolare quelle che impongono agli enti proprietari della strade, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, di provvedere alla manutenzione, alla gestione e pulizia del manto stradale, alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, e quelle che impongono a chiunque esegue lavori o deposita materiale su aree destinate alla circolazione, di adottare gli accorgimenti necessari alla sicurezza della circolazione sia di giorno che di notte; --provocava danni fisici al Sig. Guercio Giuseppe.

Su tale punto la Corte di Legittimità ha sostenuto che in caso di sinistro su strada pubblica soggetta ad uso indifferenziato e generale dei consociati la P.A. risponderrebbe ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. dei danni conseguenti a cattiva manutenzione della stessa.

Infatti, l'applicabilità alla fattispecie della *presunzione di colpa (o responsabilità oggettiva)* posta dalla norma richiamata sarebbe giustificata da

MAURO MICELI SOPO
& GABRIELE MARRETTA
AVVOCATI

viale della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO
tel. 091/302482 - fax. 091/308065

un potere di signoria sul bene pubblico in ogni caso sussistente in capo alla PA, visto che la stessa vanterebbe poteri incidenti di gestione, disponibilità e controllo sul demanio tali da assimilarla ad un normale custode *ex art. 2051 c.c.* (da ultimo, per tutte, *Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006*).

In particolare, dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. b) della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F) discenderebbe non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R.D. 15 novembre 1923 n. 2056, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Il danneggiato, pertanto non è più onerato della dimostrazione della verifica del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare - come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. (cfr. *Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19653 del 01/10/2004; Cass. 22/4/1998, n. 4070; Cass. 20/11/1998, n. 11749; Cass. 21/5/1996, n. 4673*).

Pertanto, in ordine alla responsabilità del Comune, non vi è alcun dubbio che allo stesso possa essere ascritto una responsabilità ai sensi dell' art. 2051 c.c..

A nulla rileva eventualmente poi che l'odierno attore potesse accorgersi, per le buone condizioni di visibilità (il fatto avvenne giorno), della insidia: è

MAURO MICELI SOPO
& GABRIELE MARRETTA
AVVOCATI

viale della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO
tel. 091/302482 - fax. 091/308065

condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa. Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Sotto il profilo dell'onere della prova, in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c. presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Tale principio ormai è consolidato nell'ambito della giurisprudenza, infatti il Comune è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché i beni di proprietà non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati ad un terzo. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha, com'è noto, carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente, come già superiormente riportato, dal caso fortuito, fattore

MAURO MICELI SOPO
& GABRIELE MARRETTA
AVVOCATI

viale della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO
tel. 091/302482 - fax. 091/308065

che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. In sostanza, in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c. presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Il comportamento del custode è estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilità va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito (cfr. *Cassazione civile, sez. III 20/10/2005 n. 20317*).

Va inoltre rilevato come in caso di sinistro su strada pubblica soggetta ad uso indifferenziato e generale dei consociati la P.A. risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. dei danni conseguenti a cattiva manutenzione della stessa.

Infatti, l'applicabilità alla fattispecie della presunzione di colpa (o responsabilità oggettiva) posta dalla norma richiamata sarebbe giustificata, da un potere di signoria sul bene pubblico in ogni caso sussistente in capo alla PA, visto che la stessa vanterebbe poteri incidenti di gestione, disponibilità e controllo sul demanio tali da assimilarla ad un normale custode ex art. 2051 c.c. (da ultimo, per tutte, *Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006*).

In particolare, dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. b) della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F) discenderebbe non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito

MAURO MICELI SOPO
& GABRIELE MARRETTA
AVVOCATI

viale della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO
tel. 091/302482 - fax. 091/308065

dall'art. 5 del R.D. 15 novembre 1923 n. 2056, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Tanto che ritenere non applicabile alla PA anche per i beni demaniali la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., costituirebbe un ingiustificato privilegio per la PA e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti.

Il danneggiato, allora, non sarebbe più onerato della dimostrazione della verifica del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, come già ampiamente riportato, dovendo esclusivamente provare - come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. (cfr, *Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19653 del 01/10/2004; Cass. 22/4/1998, n. 4070; Cass. 20/11/1998, n. 11749; Cass. 21/5/1996, n. 4673*).

Infine, secondo un ulteriore orientamento intermedio, l'art. 2051 c.c., potrebbe trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione esclusivamente con riguardo a quei beni demaniali che non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (*Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567*), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni

**MAURO MICELI SOPO
& GABRIELE MARRETTA
AVVOCATI**

viale della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO
tel. 091/302482 - fax. 091/308065

I danni alla persona patiti dal Sig. Guercio Giuseppe si quantificano – così come da C.T.P. allegata alla produzione di parte attrice e redatta dal Dott. Fabrizio Ammoscato (*Doc. 18*) -- in una I.P. del 10%, per un importo pari ad euro 19.874,00, una I.T.A. di 30 gg. per un importo pari ad euro 4.350,00, una I.T.P. al 75% di 10 gg. per un importo pari ad euro 1.087,50; una I.T.P. al 50% di 20 gg. per un importo pari ad euro 1.450,00, ed una I.T.P. al 25% di 30 gg. per un importo pari ad euro 1.087,50, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

Danno morale

A titolo di danno morale/non patrimoniale patito e sofferto dal Sig. **Guercio Giuseppe** a causa delle lesioni fisiche personali riportate nel sinistro stradale per cui oggi è causa, non ricompreso nel danno biologico – che attiene precipuamente alle conseguenze anatomo – funzionali medicalmente accertabili – e spettante in ragione della rilevanza penale del fatto ed in relazione alle gravi sofferenze ed ai notevoli disagi complessivamente patiti, e che vanno ben oltre i tradizionali concetti di “patema d’animo transuente” e di “spavento”, apprezzabili a valutabili anche in base al fatto notorio ex art. 115, 2° comma, c.p.c., in relazione ai traumi riportati ed ai continui e numerosi controlli medici e diagnostici ai quali lo stesso attore si è dovuto sottoporre nel tempo per controllare l’evoluzione clinica e per riprendere le pregresse condizioni di vita, si richiede la somma di **euro 9.916,00** per il Sig. **Guercio Giuseppe**, pari ad 1/3 del danno biologico come sopra determinato, rimettendosi, in subordine, ad

MAURO MICELI SOPO
& GABRIELE MARRETTA
AVVOCATI

viale della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO
tel. 091/302482 - fax. 091/308065

una valutazione con criteri equitativi da parte dell'Ill.mo Decidente.

Detto aspetto del danno non patrimoniale, nella sua ampia eccezione, va liquidato anche alla luce di quanto statuito dalle sentenze delle sezioni Unite della Cassazione Civile n. 26972/08 e n. 26975/08.

In controtendenza con le predette sentenze delle Sezioni Unite, la Suprema Corte con la successiva sentenza 12 dicembre 2008, n. 29191, ha affermato l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico.

L'importanza della predetta sentenza, in contrasto con l'orientamento delle Sezioni Unite, peraltro già evidenziato da giurisprudenza di merito successiva alle SS.UU., si segnala per l'affermata differenza concettuale tra danno morale e biologico, insufficiente, nella definizione normativa del codice delle assicurazioni, a ricomprendere anche il pregiudizio morale che va, comunque, risarcito, anche autonomamente, in virtù del principio dell'integrale risarcimento del danno alla persona, principio affermato anche dalle SS.UU. e che, nell'ottica della sentenza de qua, prevale sulle esemplificazioni risarcitorie delle voci di danno non patrimoniale operate dalle Sentenze delle SS.UU. con l'accorpamento delle ritenute sottovoci del danno morale e esistenziale all'interno del danno biologico.

Nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e

MAURO MICELI SOPO
& GABRIELE MARRETTA
AVVOCATI

viale della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO
tel. 091/302482 - fax. 091/308065

della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute.

La diversità ontologica e l'autonomia del danno morale dal danno biologico vengono affermate dalla Cassazione con riferimento alla nostra carta costituzionale che tutela la integrità morale (art. 2 della Costituzione), ed anche in base a principi sopranazionali espressamente individuati, nell'art. 1 Carta di Nizza e nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 190, collocando la dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica.

Si consideri, inoltre, che a poca distanza dall'indirizzo dettato dalle Sezioni Unite con la decisione n. 26972/2008, seppure a regolamentazione di materia peculiare (indennità per cause di servizio), vede la luce un intervento legislativo in aperto contrasto con le linee di indirizzo dettate da ultimo dagli Ermellini a SS.UU.; intervento formalizzato nel **DPR n. 37/2009** recante il "*Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero*", in particolare, all'art. 5 comma 1, lett. b) e lett. c) **si distingue espressamente tra la liquidazione del danno biologico (lett. b) e la liquidazione del danno morale (lett. c):** "*la determinazione della percentuale del danno morale viene effettuata caso per caso tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione della dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, in una*

MAURO MICELI SOPO
& GABRIELE MARRETTA
AVVOCATI

viale della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO
tel. 091/302482 - fax. 091/308065

misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico”.

In ultimo occorre evidenziare la recente **ordinanza del 17.09.2010 n. 19816** della Cassazione civile, Sez. III, secondo cui *“la parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)”.*

Risulta di tutta evidenza, alla luce delle superiori argomentazioni, che agli odierni attori, in aggiunta al danno biologico vero e proprio, compete il risarcimento del danno morale, come sopra inteso, quantificato in **euro 9.916,00** per il Sig. **Guercio Giuseppe**.

In Diritto

Il Sig. Guercio Giuseppe diffidava il Comune di Misilmeri con Pec del 20.11.2015 (*Doc. 19*), nonché con lettera raccomandata a/r n. 14510478635-0 ricevuta in data 25.11.2015 (*Doc. 20*), ma ad oggi l’odierno convenuto Comune di Misilmeri, nonostante fosse stato invitato più volte, in particolare mediante PEC e fax del 04.04.2016 (*Doc. 21*), non ha ancora provveduto ad adempiere le proprie obbligazioni risarcitorie nei confronti dell’odierno attore.

Conseguentemente, l’odierno attore si è visto costretto ad incoare il presente

MAURO MICELI SOFO
& GABRIELE MARRETTA
AVVOCATI

viale della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO
tel. 091/302482 - fax. 091/308065

giudizio, che viene instaurato nei confronti del COMUNE DI MISILMERI quale ente proprietario e responsabile della manutenzione e custodia delle strade di Misilmeri, ai fini del risarcimento dei danni fisici subiti dal Sig. Guercio Giuseppe. Per quanto sopra

Voglia l'On.le Tribunale

in persona del Giudice Istruttore in funzione del giudice Unico

Respinta ogni contraria istanza azione e ragione.

-Ritenere e dichiarare che il sinistro di cui in narrativa si è verificato per esclusivo fatto e colpa del Comune di Misilmeri, nella qualità di responsabile della manutenzione e della custodia delle strade del paese di Misilmeri ai sensi dell'art. 2051 ed ai sensi dell'art. 2043 c.c.;

-conseguentemente, condannare inoltre il Comune di Misilmeri in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore del Sig. **Guercio Giuseppe** della somma di **Euro 37.585,00** comprensiva del danno morale, per i danni fisici sofferti in occasione del sinistro per cui oggi è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo come specificato in narrativa;

-condannare, inoltre, gli odierni convenuti al pagamento in favore del Sig. **Guercio Giuseppe** della somma di **euro 180,00** a titolo di spese mediche sostenute, come da documentazione allegata alla produzione di parte attrice (*Doc. 22*);

Le superiori richieste sono formulate al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti patrimoniali ed extrapatrimoniali, fisici, morali e materiali e per le spese

**MAURO MICELI SOPO
& GABRIELE MARRETTA
AVVOCATI**

viale della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO
tel. 091/302482 - fax. 091/308065

vive.

Ai fini dell'art. 14 del T.U. delle spese di giustizia D.P.R. 115/05, si dichiara che il valore del presente procedimento ammonta ad Euro 37.765,00 il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari e spese generali nella misura del 15,00 %, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. ed oltre ancora le spese di registrazione della sentenza di definizione del presente contenzioso.

In linea istruttoria:

-- ammettere quei mezzi istruttori che ci si riserva di indicare ed articolare nella più ampia e generale forma in corso di causa;

-- ammettere prova testimoniale con il Sig. Cento Pietro Salvatore, residente in Misilmeri in Via L. 20 (cap 90036), sul seguente articolato:

a)“Vero è che il giorno 25.10.2015, alle ore 14,00 circa, percorrevo, a bordo della mia autovettura, in Misilmeri la Via L 20”;

b)“Vero è che giunto all'altezza dell'intersezione con la Via L 28, ho visto a circa 20 metri davanti a me, un ciclomotore 50, che improvvisamente, a causa di una buca, di terriccio, pietre, foglie, ed altre anomalie presenti sul manto stradale, perdeva il controllo del proprio veicolo, rovinando a terra per alcuni metri”

c)“Vero è che la caduta è stata causata dalle anomalie presenti sul manto stradale- terriccio, pietre, foglie, buche-- che ricoprivano buona parte della

**MAURO MICELI SOPO
& GABRIELE MARRETTA
AVVOCATI**

viale della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO
tel. 091/302482 - fax. 091/308065

carreggiata”.

“Vero è che tali anomalie erano ricoperte in parte dalle autovetture che transitavano”

d)“Vero è che tali anomalie non erano ben visibili a causa del traffico, né tantomeno erano segnalate in alcun modo”;

e)“Vero è che a causa della caduta al suolo, il Sig. Guercio Giuseppe, conducente del ciclomotore 50, riportava danni fisici”;

-- disporre **C.T.U. medico-legale**: al fine di accertare la natura dell’invalidità permanente, dell’inabilità temporanea assoluta e parziale residue in capo all’odierno attore e, quindi, i postumi invalidanti residuati, il periodo di inabilità assoluta e parziale; al fine di accertare l’eventuale danno estetico, quello biologico ed alla vita di relazione; - al fine di accertare il danno morale patito dall’attore; - al fine di accertare l’incidenza dell’invalidità permanente reliquata sulle capacità lavorative attuali e future dell’attore medesimo; - al fine di accertare l’esistenza del trauma psichico, valutando le compromissioni, le menomazioni, le riduzioni delle capacità di comprendere e di accettare la realtà, attraverso processi di adattamento non più equilibrati;

-- ordinare – ex art. 13 L. 675/96 – al Comune di Misilmeri l’**esibizione** in giudizio della relazione medico-legale formulata dal proprio medico fiduciario nonché della relazione tecnica formulata dal proprio tecnico fiduciario;

-- ordinare al Corpo Polizia Municipale competente l’**esibizione** in giudizio di copia conforme del rapporto dell’incidente stradale di cui trattasi;

**MAURO MICELI SOPO
& GABRIELE MARRETTA
AVVOCATI**


viale della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO
tel. 091/302482 - fax. 091/308065

Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e provare anche in relazione al
comportamento processuale di controparte.

Si offrono in comunicazione, attraverso deposito in cancelleria, i documenti
meglio specificati nell'indice della produzione.

Salvo ogni altro diritto azione e ragione.

Palermo, 21.07.2017


Avv. Mauro Miceli Sopo

**MAURO MICELI SOPO
& GABRIELE MARRETTA
AVVOCATI**

viale della Libertà n. 56 - 90143 PALERMO
tel. 091/302482 - fax. 091/308065

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv.to Mauro Miceli Sopo *ut supra*, Io sottoscritto Aiut. Uff. Giudiziario dell'Uff. Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Palermo ho notificato e dato copia del presente atto a

Il **COMUNE DI MISILMERI**, in persona del sindaco pro-tempore, corrente in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26 (cap. 90133);

Reg. 0/2017 Modello A

Cron.1616 - 1/1

Richiedente **MARRETTA AVV. GABRIELE**

Relazione di notificazione

io sottoscritto Uff.Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di CITAZIONE a:

COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE

PIAZZA COMITATO 1860,26 90036 MISILMERI - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

addetto al Comune di Misilmeri
 Sig. **Affetigato Giovanni**
 tale per il

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

MISILMERI **27/2/17** L'Ufficiale Giudiziario **GENTILE ANTONINO**

Atto notificato ai sensi dell'art. <input type="checkbox"/> 139 c.p.c.Firma: <input type="checkbox"/> 660 c.p.c. Avviso Spedito con Racc. n. _____ MISILMERI il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____	Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di MISILMERI, <input type="checkbox"/> per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio; <input type="checkbox"/> per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge. MISILMERI il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____ Eseguita Affissione a norma di legge MISILMERI il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____ Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____
--	--

SPECIFICA	
Dritti	€ 2,58
Trasferte	€ 12,45
10%	€ 1,25
Spese	€ 0,00
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
TOTALE	€ 16,28
Data rich. 24/02/17	
Funz.Unep/Uff.Giud.	
208	

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico relativo atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dal sig. Guercio Giuseppe.

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile.

TRA

•Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'avv. _____ del foro di _____, (di seguito legale) nato a _____ il _____, con studio legale in _____, Via _____, C.F.: _____, Partita IVA: _____, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di _____;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale per resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dal sig. Guercio Giuseppe;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato _____, cui affidare l'assistenza legale per resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dal sig. Guercio Giuseppe, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dal sig. Guercio Giuseppe;

Art. 2) Il valore della causa è inserito nella fascia compresa tra € 26.001 ed € 52.000;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € _____, comprensivo di IVA CPA e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o

modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza parziale;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni. l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente

all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv.

Il Responsabile dell'Area 1

(dott. Antonino Cutrona)